



**CITTÀ DI OZIERI**

SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

**All. A1**

**Disciplinare di gara relativo al Servizio di gestione della contabilità IVA e di assistenza fiscale IVA/ IRAP per il triennio 2021/2023". CIG ZCC303935A**

**ART .1**

*(Descrizione del servizio)*

L'affidamento ha per oggetto l'espletamento dei servizi di seguito specificati:

1) Gestione contabilità IVA e adempimenti dichiarativi fiscali, ai sensi del DPR 633/1972 e secondo i più aggiornati orientamenti normativi, giurisprudenziali ed amministrativi in materia, con particolare riferimento a:

Corretta individuazione dei servizi comunali rilevanti ai fini IVA; verifica e registrazione delle fatture d'acquisto e vendita nonché dei corrispettivi con controllo della corrispondenza tra la contabilità IVA e la contabilità finanziaria dell'ente.

- Tenuta delle scritture e dei registri contabili, liquidazioni periodiche, comunicazione operazioni rilevanti IVA, stampa dei relativi registri; predisposizione ed invio telematico, con apposizione del visto di conformità, della dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997 per gli anni di imposta 2021/2022/2023;
- Supporto tecnico e controllo specialistico con analisi di alcune problematiche specifiche quali: a) aspetti fiscali relativi ai rapporti tra Comune, Istituzione comunale ed altri soggetti partecipati dal Comune; b) regime IVA dell'urbanistica, del patrimonio immobiliare e dei lavori pubblici relativi all'Ente; c) corretta impostazione e gestione degli adempimenti inerenti le operazioni soggette agli istituti fiscali dello "split payment" e del "reverse charge";
- Risposte a quesiti formulati mediante posta elettronica, senza limiti di numero, rispetto ad atti o adempimenti che il Comune riterrà di sottoporre ai fini della verifica del trattamento applicabile a fini fiscali, da rilasciarsi entro cinque giorni, elevabili a dieci nei caso di problematiche particolarmente complesse;

- Sedute e riunioni presso la sede dell'Ente (max 1 riunione al mese), in caso di necessità richieste dall'Ente, ed in ogni caso qualora occorra fornire al Revisore Unico dei Conti del Comune tutto il supporto necessario dal medesimo richiesto per l'attività di controllo della gestione della contabilità IVA;
- Redazione interpelli;
- Assistenza presso l'Agenzia delle Entrate in presenza di irregolarità contestate all'Ente.

2) Supporto nella predisposizione della Dichiarazione IRAP.

## **ART. 2**

*(Durata, compensi e pagamenti)*

L'affidamento del servizio avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva. È vietato il rinnovo tacito del contratto. Il corrispettivo dell'appalto, posto a base di gara, ammonta ad € 4.400,00 (di cui oneri di sicurezza pari ad € 100,00/anno non soggetti a ribasso), oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, per ciascun anno. Il relativo pagamento avverrà per semestri solari, a rendicontazione dell'attività svolta, entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica delle prestazioni.

All'Affidatario non compete alcun altro compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo o indennità, neanche in caso di interruzione anticipata del servizio, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi tre, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'appaltatore almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, nelle more delle procedure per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio. L'appaltatore è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune.

## **ART. 3**

*(Luogo e modalità di espletamento del Servizio)*

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario prevalentemente presso la sede comunale con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, mediante propria organizzazione ed a suo rischio, onde garantire all'Amministrazione Comunale tutti gli interventi necessari all'espletamento dell'incarico.

Le operazioni di interscambio di informazioni e dati tra Ente e affidatario potranno avvenire anche in modo telematico (posta elettronica e/o condivisione di strumenti informatici) e mediante riunioni in videoconferenza.

L'affidatario dovrà provvedere con la propria organizzazione all'esecuzione delle attività oggetto del servizio con la migliore diligenza.

Il nominativo dell'incaricato dell'affidatario che curerà tutti i rapporti con l'Amministrazione comunale dovrà essere comunicato prima della stipula del contratto e dovrà possedere idonea professionalità allo svolgimento del servizio.

Il Comune provvederà a mettere a disposizione dell'operatore economico incaricato una postazione di lavoro, comprensiva di attrezzature informatiche e di software di gestione collegato alla contabilità finanziaria dell'Ente, fermo restando che l'attività dovrà essere svolta dall'incaricato in modo autonomo, rimanendo comunque egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento delle prestazioni e delle attività l'incaricato dovrà assicurare la sua presenza presso la struttura dell'Ente per il numero di ore dal medesimo ritenute necessarie per garantire gli adempimenti richiesti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.

L'incaricato garantisce, inoltre, la sua partecipazione a riunioni ed incontri inerenti particolari attinenti problematiche quando l'Amministrazione lo ritenga necessario, anche in orario serale.

Per l'espletamento dell'attività professionale sopraindicata l'Affidatario dovrà avere come costante riferimento, oltre al Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario, il Capo Servizio del succitato Settore e il Responsabile del servizio Entrate del Comune che dovranno fornire all'Affidatario medesimo i dati necessari alla redazione delle dichiarazioni fiscali oggetto dell'incarico e all'espletamento dei vari adempimenti connessi alla gestione del servizio, così come richiesti dallo stesso Affidatario.

Le medesime figure professionali assicurano la vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto verificando che il servizio affidato sia eseguito in conformità a quanto previsto nel presente contratto.

L'Affidatario dovrà redigere la/e dichiarazioni fiscali indicate nell'oggetto del contratto ed i modelli per i versamenti dell'imposta entro i termini di legge.

L'Affidatario è tenuto a rispettare lo scrupoloso segreto d'ufficio e la riservatezza dei dati personali acquisiti durante l'attività svolta e dei quali è venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, in conformità alle disposizioni del REG. UE 2016/679.

#### **ART. 4**

*(Cauzione)*

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, **non è richiesta la garanzia del 2%** per la partecipazione alla presente procedura (garanzia provvisoria).

A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, alla Ditta aggiudicataria **sarà richiesta una cauzione pari al 10%** dell'importo di aggiudicazione per l'intero importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 10 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 codice civile.

Detta cauzione sarà svincolata dall'Ente Appaltante con dichiarazione di regolare esecuzione del servizio reso una volta adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e risolte eventuali contestazioni.

L'Affidatario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui l'Amministrazione abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e fino all'accertamento della correttezza della gestione.

#### **ART. 5**

*(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.ii costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi della normativa indicata, per l'affidamento è stato acquisito il codice CIG n. ZCC303935A.

#### **ART. 6**

*(Divieto di cessione o di sub-affidamento del contratto)*

E' fatto divieto all'affidatario di cedere o sub-affidare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto. In caso di infrazione alle norme del presente contratto, commessa dal sub affidatario occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intenderà l'affidatario. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo al Comune il diritto a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. Qualora la Società aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

#### **ART. 7**

*(Obblighi assicurativi)*

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge l'attività.

## **ART. 8**

*(Costi sicurezza da interferenza)*

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio, i rischi legati ad interferenze sono stimati del tutto trascurabili e, pertanto, gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero. Il servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non necessita quindi del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).

## **ART. 9**

*(Inadempienze e penali)*

Nel caso in cui l'Affidatario non provveda agli obblighi previsti nei modi e tempi indicati, e ciò comporti il pagamento di sanzioni ed interessi a carico del Committente, l'importo delle sanzioni ed interessi dovute dal Committente medesimo verrà trattenuto dal compenso previsto allo stesso e/o avvalendosi della cauzione di cui all'art. 4, fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sull'Affidatario per eventuali maggiori danni e di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di verifica sulla esecuzione del contratto con esito negativo, l'affidatario è obbligato a rimuovere le anomalie e/o gli inadempimenti riscontrati entro il termine perentorio di 5 giorni. Tale termine può, in circostanze eccezionali ed esplicitamente motivate, essere prolungato fino a 10 giorni. Decorso tale termine, sarà applicata una sanzione pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo nel risolvere l'anomalia o gli inadempimenti riscontrati e il Comune avrà la facoltà di risolvere in tutto o in parte il servizio, fatta salva e impregiudicata la facoltà di rivalersi sulla Ditta Aggiudicataria per danni dal suo operato.

La penale è comminata dal Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario sulla base delle indicazioni fornite dal figure professionali indicate al precedente art. 3 incaricate della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Delle penali applicate verrà data comunicazione all'operatore economico a mezzo posta elettronica certificata. È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario. L'ammontare delle penalità verrà addebitato sul compenso dovuto all'Affidatario in dipendenza del servizio affidato. Le suddette penali non esimono l'Affidatario dal rispondere di eventuali danni.

In tutte le ipotesi di cui sopra il Comune si riserva altresì la facoltà di affidare ad altro Operatore Economico l'esecuzione del servizio, restando a carico dell'Affidatario sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante al Comune a causa dell'inadempienza.

## **ART. 10**

### *(Risoluzione del Contratto)*

Il Comune risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Comune non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'Affidatario si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

Il Comune ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'Affidatario non adempì agli obblighi previsti nei modi e tempi indicati all'art. 3;
- l'Affidatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'Affidatario medesimo;
- l'Affidatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dalle figure professionali indicate al precedente art. 3 incaricate della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, trasmessa al Dirigente del Settore Finanziario, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto il Comune procederà a titolo di penale e di indennizzo, a richiedere il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto all'Affidatario inadempiente. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario della quale viene data comunicazione all'Affidatario. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva di:

- affidare il servizio ad altri concorrenti che abbiano presentato la manifestazione di interesse;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi a quelli previsti dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'Affidatario, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell'Affidatario. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione del servizio stesso.

## **ART. 11**

### *(Recesso dal Contratto)*

Il Comune ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Affidatario, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

All'Affidatario non potrà avanzare qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e richiedere ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso del contratto l'Affidatario dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione del servizio stesso.

## **ART. 12**

*(Foro competente)*

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Sassari. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

## **ART. 13**

*(Disposizioni generali e rinvio)*

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Ente non esime l'Affidatario dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'Affidatario sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati al Comune appaltante, dipendenti da tale interruzione.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.